

Milano 14/02/2024

Oggetto:**Osservazioni di InnovUp sulla consultazione Consob "Definizione degli obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti della Consob" (17 gennaio 2025)**

InnovUp, principale Associazione della filiera innovativa italiana e che dal 2024 rappresenta anche le piattaforme di crowdfunding come portavoce dei loro interessi, accoglie con favore la consultazione in oggetto avviata da Consob, sottolineando l'importanza e la necessità di un quadro normativo chiaro ed equilibrato.

In questo senso, l'Associazione intende contribuire con osservazioni mirate a garantire un giusto equilibrio tra le esigenze di trasparenza/supervisione e gli oneri operativi e burocratici degli operatori, con il fine ultimo di favorire il ruolo fondamentale che questi ultimi possono e devono avere all'interno della filiera innovativa italiana.

Alla luce di questa premessa, riteniamo necessario evidenziare alcune criticità specifiche che emergono dall'attuale impostazione degli obblighi informativi, che potrebbero tradursi in oneri operativi significativi per le piattaforme di crowdfunding.

Come primo punto, si evidenziano delle difficoltà rispetto alla raccolta di *dati strutturati sulle offerte pubblicate e concluse* implementata attraverso l'allegato 1. In particolare, l'elenco della tabella 1 dà indicazioni generiche circa le aree di operatività della piattaforma e circa le informazioni comunicate in fase di autorizzazione. La formulazione estremamente ampia di queste indicazioni potrebbe portare, in caso di ispezioni, all'emersione di informazioni non precedentemente comunicate. Inoltre, l'uso di termini vaghi, come ad esempio "*variazioni significative*", senza una definizione chiara, aggiunge ulteriore incertezza agli obblighi informativi richiesti. Senza contare che l'applicazione di tali criteri comporterebbe la necessità di inviare aggiornamenti su base settimanale, comportando un onere operativo rilevante per i soggetti coinvolti.

Sempre rispetto agli oneri a carico degli operatori, l'Allegato 1 risulta ridondante rispetto alle rilevazioni statistiche già svolte da Banca d'Italia e al template ESMA ex art. 16. In questo senso,

deve anche essere considerato che l'Italia rappresenta un caso unico in cui le piattaforme di crowdfunding devono rendere conto a due diverse autorità di regolazione, ossia Consob e Banca d'Italia. Di conseguenza, attualmente, sono previsti ben tre template da compilare in cinque momenti distinti dell'anno, con richieste informative simili ma non perfettamente allineate, il che implica un notevole dispendio di tempo nella riformulazione dei dati. Tuttavia, non è chiaro se il template di Consob sostituirà quello di ESMA o se entrambi dovranno essere compilati, aspetto su cui sarebbe opportuno un chiarimento nel documento di consultazione. Ad ogni modo, sarebbe auspicabile che Consob adottasse lo stesso template utilizzato da Banca d'Italia o da ESMA, eventualmente integrandolo con informazioni aggiuntive ove necessario.

Sempre in relazione alla trasmissione dei dati strutturati sulle offerte, l'introduzione di obblighi informativi con frequenza semestrale (luglio e gennaio) impone un carico amministrativo significativo ai fornitori di servizi di crowdfunding (CSP), con conseguente aggravio dei costi a loro carico derivanti dalla necessità di distogliere risorse essenziali dal normale svolgimento delle proprie mansioni, in particolare per gli operatori di piccole e medie dimensioni e per coloro che gestiscono in proprio le attività di segnalazione verso le autorità. Inoltre, tutti i dati relativi al periodo gennaio-giugno, da comunicarsi entro la fine del mese di luglio verrebbero necessariamente a ripetersi nella successiva comunicazione da effettuarsi a gennaio dell'anno successivo e avente ad oggetto i dati relativi a tutte le offerte condotte nell'anno appena concluso.

Sarebbe pertanto auspicabile ridurre la frequenza delle comunicazioni a una sola trasmissione annuale, in linea con quanto richiesto dall'art. 16 del Regolamento. Tale proposta alternativa non avrebbe alcun impatto negativo sull'attività di vigilanza da svolgersi ad opera della Consob che comunque dispone del termine di 30 giorni prima dell'invio dei dati di cui all'art. 16 all'ESMA.

Infine, per quanto riguarda l'invio del PDF dei KIIS tramite il portale, la modalità proposta appare adeguata. Tuttavia, da quanto emerge, non si tratterebbe di un mero caricamento del documento, ma della compilazione di un modulo che richiede l'inserimento delle informazioni suddivise secondo la struttura della Tabella 2. A nostro avviso, questo obbligo rappresenta un onere burocratico eccessivo, in quanto imporrebbe di duplicare il lavoro già svolto, trasferendo manualmente nel portale dati che sono già contenuti nei KIIS.

Inoltre, la richiesta di trasmissione di informazioni già incluse nel KIIS, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, introduce un'eccessiva ridondanza e complica il processo di reporting, aumentando inutilmente gli oneri amministrativi per i CSP. Altresì, la compilazione della tabella 2 ricadrebbe interamente sui CSP, comportando attività manuali suscettibili di errori tecnici.

e di copiatura, con il rischio di creare discrepanze rispetto alla documentazione d'offerta. Quest'ultima, peraltro, rappresenta l'unico documento con validità legale relativa all'offerta stessa.

Un'ulteriore criticità riguarda il fatto che la CONSOB acquisirebbe i dati da una fonte secondaria, ovvero l'elaborazione effettuata dal CSP, anziché attingere direttamente dalla fonte primaria rappresentata dal KIIS redatto dal titolare del progetto. Questo aggraverebbe non solo il lavoro dei CSP nella gestione ordinaria delle offerte, ma anche l'attività della CONSOB, che dovrebbe effettuare continui confronti tra documenti. In caso di discrepanze, sorgerebbe inoltre il problema di stabilire quale fonte debba essere considerata attendibile.

Sarebbe pertanto auspicabile limitare la trasmissione al solo file pdf KIIS, pubblicato altresì sulla piattaforma, per soddisfare gli obblighi di comunicazione, evitando duplicazioni e possibili discrepanze.

Rimaniamo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e per un confronto costruttivo su quanto esposto per definire congiuntamente un quadro normativo che possa supportare la crescita del crowdfunding in modo chiaro, equilibrato e sostenibile, riducendo gli oneri burocratici senza compromettere la trasparenza e la regolamentazione del settore.